

**CORTE COSTITUZIONALE; SENTENZA N. 173/2010 (G.U., 1° s.s., n. 20 del 19 Maggio 2010).**

**Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale - Maso chiuso - Controversie relative all’ordinamento dei masi chiusi - Previsione, con legge statale, dell’obbligo di esperire preventivamente il tentativo di conciliazione ai sensi dell’art. 46 della l. 203/1982 - Denunciata violazione della potestà legislativa primaria ed esclusiva della provincia autonoma di Bolzano nella materia «ordinamento dei masi chiusi» - Esclusione - Non fondatezza della questione - Art. 35, comma 2, della l. 340/2000, come sostituito dall’art 22, comma 1, della l. 229/2003 - Cost., art. 116 - statuto speciale della Regione Trentino-Alto Adige, art. 8, n. 8.**

(1). È infondata la questione di legittimità costituzionale dell’art. 35, comma 2, della l. 340/2000, per come sostituito dall’art. 22, comma 1, della l. 229/2003, in riferimento all’art. 116 Cost. ed all’art. 8, n. 8, del d.p.r. 670/1972, poiché, sebbene lo statuto speciale individui la potestà legislativa della provincia autonoma in materia di ordinamento dei masi chiusi, l’esercizio legittimo di tale potestà trova la sua giustificazione nell’esigenza di rispettare e, se del caso, ristabilire la disciplina del maso chiuso quale si è stratificata nella tradizione e nell’esperienza giuridica riconducibile al diritto preesistente a quello nazionale ed a ciò non osta la previsione, con legge statale, di norme processuali che prevedano – con intenti deflativi – la necessità del previo tentativo di conciliazione rispetto all’introduzione di un giudizio.

(2). La competenza legislativa primaria della provincia autonoma di Bolzano in materia di ordinamento dei masi chiusi e delle comunità familiari rette da antichi statuti e consuetudini è limitata dalla sua funzionalità alla conservazione dell’istituto, con conseguente riemersione degli ordinari impedimenti all’esercizio di tale competenza nei casi in cui la predetta finalità non sia riscontrabile.

La Corte di appello di Trento, sezione distaccata di Bolzano, ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell’art. 35, comma 2, della l. 340/2000 (legge di semplificazione 1999), recante *Disposizioni per la delegificazione di norme e per la semplificazione di procedimenti amministrativi*<sup>1</sup>, per come sostituito dall’art. 22, comma 1, della l. 229/2003 (legge di semplificazione 2001), recante *Interventi in materia di qualità della regolazione, riassetto normativo e codificazione*<sup>2</sup>. La disposizione prevedeva, per come dettata dal

---

<sup>1</sup> Titolo così rettificato in G.U., 29 novembre 2000, n. 279.

<sup>2</sup> La Corte trentina aveva già sollevato questione di legittimità costituzionale avente ad oggetto la stessa disposizione, con ord. 10 marzo 2006, in G.U. 48/2006. In quell’occasione però la Corte costituzionale aveva dichiarato la manifesta inammissibilità della questione con ordinanza, rilevando come il rimettente non avesse adeguatamente motivato in ordine al requisito della rilevanza. In particolare, la Consulta in quell’occasione rilevava che «che il rimettente, pur chiamato a decidere in grado di appello sulla domanda giudiziale formulata dagli attuali appellanti, non riferisce se il tema della improponibilità del giudizio per il mancato esperimento del tentativo di conciliazione era stato oggetto di esame e, quindi, di decisione da parte del giudice di primo grado né se il medesimo tema era stato devoluto, in quanto oggetto di gravame, di fronte al giudice di appello [e] che tale omissione, considerata altresì la mancanza di qualsivoglia riflessione da parte del rimettente in ordine alla assai

legislatore del 2000, che «chi intende proporre in giudizio una domanda relativa all'ordinamento dei masi chiusi è tenuto ad esperire il tentativo di conciliazione ai sensi dell'art. 46 della legge 3 maggio 1982, n. 203<sup>3</sup>»; successivamente, in ragione delle modifiche intervenute con l. 229/2003, il legislatore ha precisato che nel tentativo di conciliazione la ripartizione agricoltura della provincia autonoma di Bolzano si intende sostituita all'ispettorato provinciale dell'agricoltura.

Secondo il giudice bolzanino, l'intervento del legislatore statale risulterebbe costituzionalmente illegittimo in quanto invasivo dell'area di competenza riservata alla potestà provinciale primaria ai sensi dell'art. 8, n. 8 del d.p.r. 670/1972, recante *Approvazione del testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo statuto speciale per il Trentino-Alto Adige*, a norma del quale «la disciplina della materia dell'ordinamento dei masi chiusi è riservata alla potestà legislativa primaria della Provincia autonoma». In particolare, secondo il giudice *a quo* occorre considerare che l'istituto del maso chiuso<sup>4</sup> è sconosciuto all'ordinamento statale e che, dunque, la relativa potestà legislativa della provincia primaria dovrebbe potersi estendere anche alle norme processuali ad esso relative, con conseguente illegittimità costituzionale di eventuali interventi statali in materia.

La Corte costituzionale, nel dichiarare infondata la questione oggetto del suo giudizio, non giunge a negare né le peculiarità proprie dell'istituto del maso chiuso, né che la potestà normativa del legislatore provinciale in materia possa, proprio in ragione di tali peculiarità, considerarsi più ampia «rispetto a quella ordinariamente spettantegli laddove essa si caratterizza per essere primaria». Tuttavia, deve essere chiarito che l'ampliamento della potestà normativa provinciale risulta giustificato, e dunque costituzionalmente legittimo, solo ove sia teso a garantire l'esigenza di «rispettare e, se del caso, ristabilire» la disciplina tradizionale e previgente rispetto al diritto nazionale<sup>5</sup>. In presenza di questi presupposti

---

dubbia possibilità di dichiarare *ex officio* la predetta causa di improponibilità della domanda giudiziale per la prima volta in grado di appello, si risolve in una carenza di motivazione in ordine alla rilevanza della prospettata questione di legittimità costituzionale che va, pertanto, dichiarata manifestamente inammissibile»; v. Corte cost., n. 352 del 2007, in *Giur. cost.*, 2007, 3619.

<sup>3</sup> Secondo l'art. 46 della l. 203/1982, recante *Norme sui contratti agrari*, «chi intende proporre in giudizio una domanda relativa a una controversia in materia di contratti agrari è tenuto a darne preventivamente comunicazione, mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento, all'altra parte e all'ispettorato provinciale dell'agricoltura competente per territorio.

Il capo dell'ispettorato, entro venti giorni dalla comunicazione di cui al comma precedente, convoca le parti ed i rappresentanti delle associazioni professionali di categoria da esse indicati per esperire il tentativo di conciliazione della vertenza. Se la conciliazione riesce, viene redatto processo verbale sottoscritto da entrambe le parti, dai rappresentanti delle associazioni di categoria e dal funzionario dell'ispettorato. Se la conciliazione non riesce, si forma egualmente processo verbale, nel quale vengono precisate le posizioni delle parti. Nel caso in cui il tentativo di conciliazione non si definisca entro sessanta giorni dalla comunicazione di cui al primo comma, ciascuna delle parti è libera di adire l'autorità giudiziaria competente. Quando l'affittuario viene convenuto in giudizio per morosità, il giudice, alla prima udienza, prima di ogni altro provvedimento, concede al convenuto stesso un termine, non inferiore a trenta e non superiore a novanta giorni, per il pagamento dei canoni scaduti, i quali, con l'instaurazione del giudizio, vengono rivalutati, fin dall'origine, in base alle variazioni della lira secondo gli indici ISTAT e maggiorati degli interessi di legge. Il pagamento entro il termine fissato dal giudice sana a tutti gli effetti la morosità. Costituisce grave ed irreparabile danno, ai sensi dell'articolo 373 del codice di procedura civile, anche l'esecuzione di sentenza che privi il concessionario di un fondo rustico del principale mezzo di sostentamento suo e della sua famiglia, o possa risultare fonte di serio pericolo per l'integrità economica dell'azienda o per l'allevamento di animali».

<sup>4</sup> Su cui v. N. FERRUCCI, *La nuova legge provinciale sul maso chiuso: spunti per una riviscenza dell'istituto* (l. prov. Bolzano 28 novembre 2001, n. 17), in *Riv. dir. agr.*, 2003, I, 86; G. GABRIELLI, *Maso chiuso*, in *Digesto civ.*, Torino, 1994; A. DE CAPRARIIS, *Maso chiuso*, in *Encicl. giur. Treccani*, 1990, XIX. Per uno sguardo sull'istituto in prospettiva (anche) extragiuridica v. S. FRATI, *Il maso chiuso altoatesino in prospettiva sociologico-giuridica*, in *Sociologia dir.*, 2001, 1, 119.

<sup>5</sup> Fu infatti in forza del r.d. 2325/1928, recante *Disposizioni per l'unificazione legislativa nei territori del Regno*, che il maso chiuso l'istituto del maso chiuso «cessò formalmente di avere vita».

secondo la Corte – e sulla scorta della sua precedente giurisprudenza in materia<sup>6</sup> – non può peraltro neanche escludersi che siano costituzionalmente legittime disposizioni legislative provinciali incidenti su materie ordinariamente riservate alla potestà statale, quali il diritto privato e la giurisdizione. Nel caso in esame, però, l'intervento del legislatore statale, evidentemente teso alla sola introduzione di una misura (meramente) processuale di tipo deflattivo, risulta inidoneo a recare un *vulnus* all'ambito di normazione riservato al legislatore provinciale, ed è dunque pienamente legittimo in quanto non incidente in modo diretto (né, a ben vedere, indiretto) sulla natura, struttura e finalità del peculiare istituto del maso chiuso. Pare, quindi, doversi senz'altro concludere che alla legislazione statale non sia affatto preclusa la possibilità di stabilire norme processuali che riguardano l'istituto del maso chiuso, ma, più correttamente, sia escluso che il legislatore statale possa, con l'introduzione di tali norme, stravolgere, o comunque trasformare, la disciplina sostanziale dell'istituto stesso per come delineata dall'antica tradizione giuridica cui esso risale, eventualmente accolta e tutelata dalla disciplina di derivazione provinciale<sup>7</sup>.

---

<sup>6</sup> V., in particolare, Corte cost., n. 4 del 1956, in *Giur. cost.*, 1956, 575; Corte cost., n. 55 del 1964; Corte cost., n. 340 del 1996, in *Foro it.*, 1997, I, 2410; Corte cost., n. 405 del 2006, *Id.*, 2007, I, 1341.

<sup>7</sup> Infatti, e più specificamente, la particolare tutela accordata all'istituto in questione giustifica deroghe alla disciplina generale soltanto ove esse risultino «funzionali alla conservazione dell'istituto nelle sue essenziali finalità e specificità»; v. Corte cost., n. 340 del 1996, cit.